

# APINDUSTRIA VICENZA

## **La gestione dei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione**

Avv. Sabrina Apicella ([s.apicella@nctm.it](mailto:s.apicella@nctm.it))

NCTM Studio Legale Associato - MILANO - ROMA - VERONA - BRUXELLES

10/07/2008 ore 15.00

# Indice dell'intervento

- L'**evoluzione normativa** nella gestione dei contratti di appalto (dal D.Lgs. 626/94 al Testo Unico sulla sicurezza)
- L'**ambito di applicazione** dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
- La verifica della **idoneità tecnico professionale** degli appaltatori e/o lavoratori autonomi
- L'obbligo di **informazione** sui rischi specifici
- L'obbligo di **cooperazione** e di **coordinamento**
- La redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziale (**DUVRI**)
- Le **sanzioni penali**
- La **responsabilità solidale** dell'imprenditore committente
- I **costi della sicurezza**
- L'obbligo della **tessera di riconoscimento**

# L'evoluzione normativa (I)

Il sistema prevenzionistico in materia di contratti d'appalto e d'opera ha subito nel corso degli anni non poche evoluzioni sotto il profilo sia normativo che di reale prospettiva.

In linea generale, si può dire che tale disciplina ha attraversato tre differenti fasi:

(i) nella *prima fase*, **anteriore al D.Lgs. 626/94**, vigeva il divieto assoluto di ingerenza e l'obbligo assoluto di astensione dell'appaltante sulla autonomia strutturale ed organizzativa dell'appaltatore;

(ii) nel modello di lavoro introdotto dall'**art. 7 del D.Lgs. 626/94**, che dà origine alla *seconda fase*, la prospettiva viene - invece- parzialmente rovesciata. Infatti, pur restando fermo il principio del divieto di ingerenza del committente nell'area dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, il legislatore ha ritenuto di imporre un modello sinergico e di collaborazione partecipata tra i protagonisti del contratto d'appalto o d'opera, reso effettivo dalla previsione di molteplici doveri di attivazione positiva (informazione, cooperazione e coordinamento), la violazione di ciascuno dei quali è sanzionata penalmente;

## L'evoluzione normativa (II)

(iii) la *terza fase*, che ha preso le mosse in prima battuta dalle modifiche ed integrazioni apportate all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 dalla **Legge 123/07** (art. 3 - entrato in vigore il 25 agosto 2007) e che, attualmente, trova piena applicazione nell'**art. 26 del D. Lgs. 81/08** (cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), vede il legislatore impegnato a valorizzare sempre più - codificandoli normativamente - gli aspetti di naturale e spontanea collaborazione che si realizzano quando più persone sono chiamate a prestare la loro opera nello stesso ambiente di lavoro.



Atteso, infatti, che nei casi di contratti d'appalto o d'opera **l'interferenza tra le lavorazioni è un dato ontologico ineliminabile**, la *ratio* che ha inteso seguire il legislatore è stata quella di valorizzare - piuttosto che annullare - tale aspetto, venendo a imporre di valutare, documentare ed eliminare i rischi interferenziali derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto d'opera, attraverso l'elaborazione di un **unico documento di valutazione dei rischi "da interferenza"**.

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08: ambito di applicazione (I)

- Il legislatore non ha posto alcun limite a quello che è l'ambito di applicazione della norma, in relazione alla natura od all'oggetto dell'opera o del servizio appaltati. L'espressione utilizzata al comma 1 dell'art. 26 - **“lavori”** - è infatti talmente e volutamente generica da comprendere qualsiasi attività umana economicamente rilevante (la manutenzione di impianti ed attrezzature, la gestione dei magazzini, la fornitura di un servizio ausiliario come le pulizie, la mensa...), ad esclusione di quelli che per tipologia rientrano nella specifica normativa in materia di *“cantieri temporanei o mobili”* (lavori edili e di ingegneria civile - art. 88 e ss. D.lgs. 81/08);
- Tuttavia tale norma non si applica indistintamente a tutti i contratti di appalto, bensì solo ed esclusivamente agli appalti di opere o di servizi da eseguirsi all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva del committente (appalti comunemente definiti “promiscui” ovvero quelli che hanno per oggetto l'esecuzione di un'opera o di un servizio che viene svolto, all'interno dell'azienda del committente, contestualmente allo svolgimento dell'attività lavorativa propria dei dipendenti dello stesso committente);
- La disciplina di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si applica, altresì, nei casi di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici ed a lavoratori autonomi “nell'ambito dell'intero ciclo produttivo” dell'azienda committente (modifica apportata dal comma 910 della Legge 296/2006 - Legge Finanziaria 2007)

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08: ambito di applicazione (II)

- Sul come interpretare l'espressione **“nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda committente”**, ci viene in aiuto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare 14 novembre 2007, n. 24 nella quale si viene ad affermare che la disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 (ora art. 26 del D.Lgs. 81/08) si applica *“anche nelle ipotesi di **appalti "extraziendali"** che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o del servizio e non siano semplicemente preparatori o complementari della attività produttiva in senso stretto. È da ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge”*

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08: ambito di applicazione (III)

Interessante è la prima sentenza della Cassazione Penale intervenuta sull'argomento in questione (Cassazione Penale, Sez. IV, 12 ottobre 2007, n. 37588) con la quale si viene a precisare che l'espressione che si legge nell'art. 7 citato "si presta a **ricomprendere nella sfera di operatività della norma non solo e non tanto la struttura "fisica" in cui si svolge l'attività imprenditoriale**, il che sarebbe addirittura ovvio, ma, ove questa consista nella prestazione di un servizio e abbia, in quanto tale, carattere diffuso sul territorio, **l'intera area economico/geografica entro la quale l'attività stessa è destinata a realizzarsi**".

Prosegue ancora la Sez. IV sostenendo che "l'idea di fondo è che il datore di lavoro, quand'anche disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, contestualmente dislocandone, almeno in parte, i rischi, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma imprenditoriale avuto di mira, alla stregua di una lettura dinamica e costituzionalmente orientata del principio ispiratore dell'intera disciplina, icasticamente espresso dall'articolo 2087 cod. civ."

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08

### la verifica dell'idoneità tecnico professionale (I)

- Tra i primari obblighi che ricadono sul datore di lavoro committente allorché viene ad affidare dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva, ovvero nell'ambito del proprio ciclo produttivo, vi è quello di **verificare l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione (art. 26, *comma 1, lett. a*)
- L'indicazione delle modalità con cui operare tale attività di verifica viene rinviata all'emanazione di un successivo decreto da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Nelle more, tale verifica deve essere fatta (dice la norma) attraverso:
  - (i) acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
  - (ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ex **art. 47 del D.P.R. 445/2000** (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*)

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08

### la verifica dell'idoneità tecnico professionale (II)

La giurisprudenza da tempo (ovvero già sotto la vigenza dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94) ha chiarito che il committente deve accertarsi della capacità tecnico professionale dell'appaltatore (o del subappaltatore) e solo qualora apprenda o ritenga che questi è tecnicamente affidabile, può ragionevolmente ritenere che l'adeguatezza tecnica sia anche adeguatezza dei presidi tecnici antinfortunistici richiesti dalla legge.

Inoltre, allorché il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad una impresa appaltatrice priva delle capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto, sono ravvisabili - a carico del committente - gli estremi della cosiddetta "culpa in eligendo"



la selezione dell'appaltatore o del lavoratore autonomo



come momento rilevante per la tutela delle condizioni di lavoro

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08 obbligo di informazione sui rischi specifici

Il datore di lavoro committente deve altresì:



**informare le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi dei rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

*(art. 26, comma 1, lett. b)*

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08

### obbligo di cooperazione e coordinamento

Il legislatore ha altresì previsto l'obbligo per il datore di lavoro committente, come anche per l'appaltatore ed il subappaltatore di:

- **cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (*art. 26, comma 2, lett.*

a)

ovvero *“contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre e applicare le misure di prevenzione e protezione”* ”(*Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459*)

- **coordinare** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (*art. 26, comma 2, lett. b*)

ovvero *“collegare razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente”*(*Cassazione penale, Sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459*)

# Art. 26 del D.Lgs. 81/08: la redazione del DUVRI (I)

Ma come promuovere il previsto obbligo di cooperazione e di coordinamento tra ditta committente e appaltatrice

(ivi compresi i subappaltatori)?



**DUVRI**



Art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08

Il legislatore, nel venire a novellare quanto precedentemente previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94, viene - quindi - a prevedere come “modalità di esecuzione” dell'obbligo di cooperazione e coordinamento sopra indicato la elaborazione a carico del datore di lavoro committente di un **unico documento di valutazione dei rischi interferenziali** (cosiddetto DUVRI) ove indicare le misure previste, valutate ed adottate per eliminare le interferenze.

Nelle misure da adottare per eliminare le interferenze discendenti dalla promiscuità dei lavori interni, individuate a seguito dell'elaborazione del DUVRI, rientreranno sia quelle di **cooperazione** (ossia quelle attraverso le quali si eliminano o riducono i rischi comuni ai lavoratori delle parti coinvolte nell'esecuzione dei lavori interni) sia quelle di **coordinamento** (ossia quelle attraverso le quali si collegano razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente)

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08: la redazione del DUVRI (II)

Quindi, prima di concludere un contratto d'appalto o d'opera, il datore di lavoro committente deve elaborare un **documento di valutazione dei rischi** - da allegare al contratto stesso - nel quale specificare le disposizioni e le misure di sicurezza adottate per evitare che si presentino rischi dovuti ad una **interferenza** fra il lavoro svolto dal personale aziendale e quello della ditta esterna



Alla base dell'intervento del legislatore - che si sostanzia nella sola formalizzazione e precisazione di un obbligo che, di fatto, era già previsto a carico del datore di lavoro committente (**“promozione della cooperazione e del coordinamento”**) - risiede la consapevolezza che il lavoro in appalto all'interno dell'azienda del committente è di per sé un **fattore di pericolo** che merita di essere considerato alla stregua di tutti gli altri fattori di pericolo che possono esistere all'interno della realtà aziendale, per i quali il datore di lavoro deve procedere alla relativa valutazione dei rischi, per poi adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione dei lavoratori esposti a tali rischi.

Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della Legge 123/07) ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il DUVRI dovrà essere allegato entro tale ultima data.

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08: la redazione del DUVRI (III)

E' evidente, quindi, che tale documento non potrà essere generico ma dovrà **rispecchiare la realtà del lavoro** al quale si riferisce e **dei luoghi** nei quali il lavoro da appaltare dovrà essere **effettuato**

Nel DUVRI dovranno essere indicate sia le misure adottate per eliminare le interferenze nelle lavorazioni, **collegando razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, pianificandole** e, conseguentemente, promuovendo e armonizzando gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'esecuzione dell'opera o del servizio (**coordinamento**), sia le misure adottate per **eliminare i rischi comuni ai lavoratori delle due parti** ovvero i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltatore sia su quelli dell'appaltante (**cooperazione**).

Atteso, quindi, che è necessario che committente ed appaltatore valutino insieme la fonte di pericolo e, insieme, come meglio eliminarla, ne consegue che concreto **presupposto** dell'adempimento dell'obbligo di cooperazione e coordinamento è la **reciproca informazione** sui rispettivi rischi lavorativi (l'informazione reciproca è altresì espressamente prevista al comma 2 lett. b) del D.Lgs. 81/08).




il DUVRI, quindi, non potrà che nascere dal **vaglio e dalla selezione delle reciproche informazioni sui rischi specifici propri di ciascun datore di lavoro coinvolto, quale presupposto per la valutazione dei rischi interferenziali**

# Art. 26 del D.Lgs. 81/08: la redazione del DUVRI (IV)

Rimane, comunque, fermo che l'obbligo del committente di elaborare il DUVRI è limitato all'attuazione ed alla individuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore ("rischi comuni")

per tutto il resto ciascun datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori di lavoro (*"Le disposizioni... omissis ... non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"* - art. 26, comma 3, ultimo periodo)



A riguardo, si richiama - però - una recentissima sentenza della Suprema Corte (**Cassazione Penale, Sez. IV, 20 marzo 2008, n. 12348**) secondo cui tale esclusione "va riferita **non alle generiche precauzioni** da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnico settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine". Di qui la conclusione nel caso di specie che "**non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze**".

# Art. 26 del D.Lgs. 81/08: la redazione del DUVRI (V)

Il documento richiesto ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, per poter esser utile ai fini della sicurezza, dovrà contenere quanto meno:

- l'identificazione e la **descrizione del lavoro** da svolgere;
- l'individuazione dei **soggetti con compiti di sicurezza**;
- una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la **valutazione dei rischi**, in riferimento all'area ed all'organizzazione delle lavorazioni da effettuare ed alle loro interferenze;
- le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento (i) all'area, (ii) all'organizzazione ed (iii) alle lavorazioni;
- le **prescrizioni operative**, le **misure preventive e protettive** nonché i **DPI**, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le **misure di coordinamento** relative all'uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- le **modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento**, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;
- il tipo di organizzazione prevista per il **pronto soccorso** e per la **gestione delle emergenze**;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità del lavoro da effettuare lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il **cronoprogramma dei lavori**;

# Art. 26 del D.Lgs. 81/08: sanzioni penali

L'inosservanza di ciascuno degli obblighi posti dall'art. 26 costituisce un comportamento antiggiuridico colposo ed integra gli estremi di un **reato contravvenzionale**, punito con l'applicazione delle sanzioni penali alternative dell'arresto o dell'ammenda

- l'omessa elaborazione del DUVRI da parte del committente e la omessa consegna dello stesso al RLS (su sua esplicita richiesta) vengono punite dall'**art. 55, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 81/08** con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da Euro 800 a 3.000
- l'omessa verifica da parte del committente dell'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione al lavoro affidato in appalto ovvero l'omessa attività di cooperazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, richieste rispettivamente dall'art. 26, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008 viene punita dall'**art. 55, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 81/2008** con l'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da Euro 1.500 ad Euro 6.000;
- il fatto che il committente non abbia informato le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate (art. 26, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008) è punito dall'**art. 55, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 81/2008** con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da Euro 2.000 ad Euro 5.000.

La violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 26, inoltre, può essere rilevante anche ai fini dell'eventuale **accertamento di una responsabilità penale** del committente o dell'appaltatore, per le **lesioni** causate al lavoratore in conseguenza di infortuni accaduti durante l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati (artt. 589 e 590 c.p.)

# Art. 26 del D.Lgs. 81/08: la responsabilità solidale del committente

Altra novità già introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (comma 910 della Legge 296/06) - che aveva aggiunto il comma 3 bis all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 - e poi riprodotta tal quale nel comma 4 dell'art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza, riguarda la previsione normativa di una nuova **responsabilità solidale a carico del committente**.

In particolare, il comma 4 sopra richiamato viene a stabilire che:

*“Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, **l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici**”.*

## Quali sono le possibili ipotesi di applicabilità?

Sicuramente, per i danni “sotto soglia INAIL” o, comunque, non coperti dall'Ente assicurativo (danno biologico sotto la soglia del 6%, danno differenziale, danno morale e/o esistenziale). Ci si chiede, però, se tale responsabilità solidale non intervenga anche per quei danni non coperti in conseguenza della irregolarità totale o parziale della posizione del lavoratore della ditta appaltatrice o subappaltatrice. Nel dubbio, si ritiene che sia opportuno da parte del committente verificare puntualmente tutte le posizioni lavorative assicurative di tali dipendenti e ciò non tanto per non essere coinvolto nel risarcimento del danno, quanto per preconstituirsì documentazione idonea a rivalersi per le somme eventualmente pagate nei confronti dell'appaltatore (o subappaltatore) —> verifica della idoneità tecnico professionale

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08: individuazione dei costi della sicurezza

**Dal 25 agosto 2007** - data di entrata in vigore della Legge 123/07 - in ogni contratto di appalto (art. 1655 c.c.), di subappalto (art. 1656 c.c.) e di somministrazione (art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali) dovranno essere **specificamente** indicati, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., **i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto** (tale obbligo non è, tuttavia, sanzionato penalmente)

Nei contratti stipulati **prima del 25 agosto 2007**, tali costi dovranno essere indicati entro il 31 dicembre 2008, se ancora in corso a tale data.

A tali dati possono accedere, su richiesta, l'RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori



*art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08*



Tale norma di legge è molto generica per quanto riguarda le modalità di individuazione dei costi e del loro computo ed appare - quindi - bisognevole di un regolamento che fornisca le necessarie precisazioni sull'argomento, così come è avvenuto con il D.P.R. 222/03 per il D.Lgs. 494/96 (sui cantieri temporanei e mobili), ora trasfuso nel capo 4 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/08

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08 la tessera di riconoscimento (I)

L'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08 prevede, tra le varie misure di tutela della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro nero, l'obbligo per tutti i lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di avere una **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

- I lavoratori hanno l'obbligo di **esporre** tale tessera.
- Per generalità del lavoratore debbono intendersi non solo il **nome** ed il **cognome**, ma anche la sua **data di nascita** per renderlo più facilmente riconoscibile durante un eventuale controllo da parte degli ispettori (*Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28.09.2006 n. 29*)
- Tale obbligo è esteso anche ai **lavoratori autonomi**
- Tale disposizione riguarda le **aziende di qualsiasi settore**

# Art. 26 del D.Lgs. 81/08 la tessera di riconoscimento (II)

 <p>Fotografia</p>	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE .....
	Data di nascita ..... Luogo di nascita .....
	Impresa datrice di lavoro
	(denominazione o ragione sociale) .....
	Codice fiscale/Partita IVA: .....

## Art. 26 del D.Lgs. 81/08 la tessera di riconoscimento (III)

Sono previste **sanzioni amministrative** sia per il datore di lavoro  
che per i lavoratori che non ottemperano a tali obblighi

- datore di lavoro della ditta appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo: sanzione amministrativa da **€ 100** ad **€ 500** per ciascun lavoratore, in caso di omessa consegna del tesserino (art. 55, comma 4, lett. m) del D.Lgs. 81/08)
- lavoratore: sanzione amministrativa da **€ 50** a **€ 300**, in caso di omessa esposizione della tessera, seppur munito della stessa. La stessa sanzione si applica anche al lavoratore autonomo (art. 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08)